



DELIBERA N. 104/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA
REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA - AREUS (C.F.:
01526480916) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI (DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

(CONTESTAZIONE N. 15/20/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 dicembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, (di seguito denominato *Tusmar*) e in particolare l’art. 41 che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale e l’art. 51, comma 2, lett. f, che individua il presidio sanzionatorio da applicare nei riguardi dei soggetti pubblici che abbiano violato l’art. 41 del precitato Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, sulla quale il Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: “Autorità”), recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 631/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state conferite al Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i Co.re.com., e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS, dell’8 febbraio 2017, recante “*Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota trasmessa dall'Ente "Agenzia regionale emergenza urgenza Sardegna – AREUS" (C.F.: 01526480916) in data 23 giugno 2020 (prot. AGCOM n. 0268915), in risposta alla richiesta di informazioni inviata al predetto Ente dall'Autorità in data 10 giugno 2020 (prot. AGCOM n. 0248065);

VISTO l'atto di contestazione n. 15/20/SIR del 21 settembre 2020 (prot. AGCOM n. 384327), trasmesso via pec all'Ente "Agenzia regionale emergenza urgenza Sardegna - AREUS";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e Co.Re.Com. n. 15/20/SIR del 21 settembre 2020, trasmesso via pec (prot. AGCOM n. 384327), è stata contestata all'Ente "Agenzia regionale emergenza urgenza Sardegna – AREUS" la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar*.

Difatti, con riferimento all'Ente "Agenzia regionale emergenza urgenza Sardegna – AREUS", la stessa risultava non avere rispettato la quota del 15% alla voce *emittenti private radiofoniche e televisive locali*, relativamente all'esercizio finanziario 2018, come si evince dall'esame della nota trasmessa dal predetto Ente, in data 23 giugno 2020 (prot. AGCOM n. 0268915), in risposta alla richiesta di informazioni avanzata, in fase pre-procedimentale, dall'Autorità (prot. AGCOM n. 0248065 del 10 giugno 2020).

Segnatamente, il computo complessivo risulta essere così configurato:

- alla voce *quotidiani e periodici*, è destinata la somma di euro 5.490,00, pari al 100% del totale delle spese pubblicitarie: euro 5.490,00;
- alla voce *emittenti private radiofoniche e/o televisive locali*, non è destinata alcuna somma, pari, dunque, allo 0,00% del totale già sopra indicato delle spese pubblicitarie;
- alla voce *altri mezzi di comunicazione*, è destinata la somma di euro 0,00, pari allo 0,00% del totale delle spese pubblicitarie già indicato.

L'Ente, dunque, in base ai dati rilevati dagli atti istruttori del procedimento, risulta avere violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare sul totale delle spese destinate all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa una quota almeno del 50% a giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

In particolare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, oggetto di verifica, l'Ente risultava non aver rispettato la quota destinata all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

2. Deduzioni dell'AGENZIA ed approfondimenti istruttori

All'esito della notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio n. 15/20/SIR del 21 settembre 2020 (prot. AGCOM n. 384327), l'Ente non ha trasmesso all'Autorità alcuna memoria difensiva, nei 30 giorni consentiti, né successivamente, ed, inoltre, i suoi rappresentanti legali non hanno richiesto di essere sentiti in audizione per chiarire le criticità rilevate in sede istruttoria ed esplicitate nell'atto di contestazione sopra indicato.

Pertanto, non è stato possibile valutare eventuali tesi difensive o elementi documentali che avrebbero potuto, almeno in via teorica, eliminare o attenuare i rilievi mossi alla parte, determinando il superamento delle problematiche sopra riferite.

3. Valutazioni dell'AGCOM

Anzitutto, va sottolineato che, con riguardo all'esercizio finanziario 2018, oggetto specifico della contestazione, l'acquisto esclusivo, da parte dell'Ente, di spazi pubblicitari su "*quotidiani e periodici*", non contemplando altri mezzi di comunicazione (nello specifico le "*emittenti radio e tv locali*"), ha determinato la violazione della disposizione prescritta all'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

In assenza di memorie difensive e di elementi fattuali o documentali che l'Ente avrebbe potuto fornire (anche, eventualmente, nel corso di un'audizione), non si evincono elementi utili a chiarire la sua posizione ed a permettere il superamento della criticità contestata al predetto.

Pertanto, risultano confermate le criticità rilevate nell'atto di contestazione, poiché l'Ente, con riguardo all'esercizio finanziario 2018, ha impegnato le seguenti somme a favore:

- di quotidiani e periodici, per l'importo di euro: 5.490,00, pari al 100% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 5.490,00);
- dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, per l'importo di euro: 0,00, pari allo 0,00% del predetto totale delle spese pubblicitarie;
- di altri mezzi di comunicazione, per l'importo di euro: 0,00, pari allo 0,00% del suindicato totale delle spese pubblicitarie;

In particolare, per quanto sopra, non risultano rispettate dall'Ente le norme che stabiliscono che l'Amministrazione è tenuta a destinare "*almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea*".

Alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che hanno formato oggetto dell'atto di contestazione all'Ente, si conferma il mancato rispetto da parte del predetto

delle quote d'obbligo stabilite per legge (ex art. 41 *Tusmar*) a favore della pubblicità da effettuarsi su emittenti radiofoniche e/o tv locali.

CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base delle informazioni fornite dall'Ente, le quote percentuali indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all'esercizio finanziario 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La condotta tenuta dall'Ente deve ritenersi di entità lieve, non risultando allo stato sussistenti precedenti condotte violative e considerando che l'Ente, per l'anno oggetto di contestazione, ha violato solo una delle due quote d'obbligo, ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar*.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

L'Ente si è mostrato collaborativo, avendo fornito, in fase istruttoria, pre-procedimentale, gli elementi informativi richiesti dall'Autorità circa le spese pubblicitarie sostenute nel 2018.

C. Personalità dell'agente

L'Ente, per natura e funzioni svolte, si presume supportato da strutture interne adeguate a porre in essere gli adempimenti previsti dal quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione irrogata – pari al minimo edittale – risulta congrua rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'Ente, e non particolarmente afflittiva.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che l'Ente "Agenzia regionale emergenza urgenza Sardegna – AREUS" (C.F.: 01526480916), con sede in Nuoro, via Luigi Oggiano, 25, c.a.p.: 08100, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*;

ORDINA

al predetto Ente "Agenzia regionale emergenza urgenza Sardegna – AREUS" (C.F.: 01526480916), con sede in Nuoro, via Luigi Oggiano, 25 c.a.p.: 08100, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2018;

INGIUNGE

al citato Ente "Agenzia regionale emergenza urgenza Sardegna – AREUS" (C.F.: 01526480916), con sede in Nuoro, via Luigi Oggiano, 25 c.a.p.: 08100, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 104/20/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 104/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Roma, 15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone